

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 
Quantum 
 1\* Grado 
 2\* Grado 
 precedente cassazione 
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza 

## Fattispecie

In cantiere utilizzava un ponteggio posto a un'altezza superiore ai due metri sprovvisto, su alcuni lati verso il vuoto, di un robusto parapetto e di tavola fermapiede, non predisponendo altresì, lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

In senso ostativo alla configurabilità delle fattispecie oggetto di imputazione, non può ritenersi dirimente la circostanza che, in occasione della verifica ispettiva, non sia stato formalmente comunicato di dover provvedere anche al pagamento della sanzione amministrativa. Ed invero, gli art. 20, 21, 22, 23 e 24 del d. lgs. n. 758 del 19 dicembre 1994, nel disciplinare il procedimento di accertamento delle violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, prevedono (art. 20) la necessità di notificare o comunicare al legale rappresentante dell'ente la sola copia della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, il che nel caso di specie è pacificamente avvenuto. Sul punto il Tribunale ha infatti richiamato il verbale ispettivo precedente, in cui è stato chiaramente indicato che "il contravventore, qualora dia adempimento alle prescrizioni impartite nei termini fissati, dopo verifica da sanzione amministrativa pari a un quarto del valore massimo della violazione contestata", venendo in tal modo sostanzialmente riprodotta la previsione normativa di cui all'art. 21 comma 2 del d.lgs. 758/1994. Da quest'ultima norma era peraltro chiaramente desumibile che il termine per il pagamento della sanzione era di giorni 30, per cui, a fronte di una sequenza procedimentale puntualmente disciplinata dal legislatore, deve ritenersi non decisivo il fatto che, una volta riscontrato l'adempimento delle prescrizioni imposte con il primo sopralluogo, non sia stata, in via formale, ricordata all'imputata la necessità di provvedere anche al pagamento della sanzione amministrativa, al fine di poter beneficiare della causa estintiva di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 758/1994, trovando tale obbligo la sua fonte diretta nella legge, che fissa sia il termine per il pagamento che l'importo della sanzione. A fronte del tenore della previsione normativa e del contenuto dell'iniziale verbale del Servizio, deve quindi escludersi che la ricorrente non fosse nelle condizioni di provvedere al tempestivo pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, per cui il conseguente giudizio di colpevolezza dell'imputata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, dovendosi ribadire che il solo adempimento delle prescrizioni senza il pagamento della sanzione non consente l'estinzione del reato (sul punto, cfr. Sez. 3, n. 38942 del 28 settembre 2011).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 agosto 2018.

### Note

In occasione di un accertamento ispettivo venivano riscontrate le due violazioni contestate, venivano impartite le dovute prescrizioni alla legale rappresentante della ditta. All'esito di un sopralluogo di verifica dello S.P.I.S.A.L., veniva accertato l'adempimento delle prescrizioni, cui tuttavia non faceva seguito il pagamento della sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per le contravvenzioni riscontrate, per cui, non essendosi verificata la causa estintiva prevista dall'art. 24 del d.lgs. 758/1994, legittimamente veniva esercitata l'azione penale nei confronti dell'odierna imputata, la quale del resto, nel corso dell'intero procedimento penale, non ha fornito la prova di aver adempiuto anche l'obbligazione pecuniaria a suo carico.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**